



Roma,

Protocollo:

1° luglio 2015

58/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°10

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio -
Eliminazione della norma sanzionatoria di esclusione dalla legge n. 398 del 1991 –

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 giugno 2015, ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia fiscale recante revisione del sistema sanzionatorio.

Lo schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 27 giugno 2015 per essere sottoposto al necessario parere (Atto Camera n. 183). Soltanto dopo il parere espresso dai due rami del Parlamento lo schema di decreto diventerà legge dello Stato.

All'art. 19 dello schema di decreto viene prevista la soppressione della sanzione della decadenza delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e al comma 5, dell'art. 25, della legge 13 maggio 1999, n. 133, inflitta ai soggetti - associazioni sportive dilettantistiche – che violano le disposizioni relative al pagamento/incasso *cash* stabilite attualmente nella misura di 1.000,00 euro. Detto importo è stato così elevato da € 516,46, dall'art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nella certezza che il Parlamento non avrà obiezioni da sollevare ad una norma che rende finalmente giustizia alle associazioni sportive dilettantistiche le quali, per la suddetta violazione, vengono colpite da una doppia sanzione, va rilevato che la disposizione premia l'impegno profuso dalla Lega Nazionale Dilettanti che, da sempre, si è battuta per l'abolizione di un difetto legislativo avanzando le sue rimostranze sia in sede amministrativa (Ministero dell'Economia, Agenzia delle Entrate) sia in sede legislativa. Va, infatti, ricordato che la disposizione fa parte del pacchetto di norme redatte dalla Lega che hanno trovato collocazione in diversi disegni e proposte parlamentari a favore dello sport dilettantistico, ancora sottoposte all'esame del Parlamento.

Pertanto, quando la disposizione in argomento sarà definitivamente sancita dal punto di vista legislativo, nel caso di violazione delle disposizioni sui pagamenti *cash* fino a 1.000,00 euro, - disposizioni che, comunque, devono essere rigorosamente rispettate come vanno rispettate tutte le leggi – sarà applicata la sola sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.065,83, senza, però, quella fortemente penalizzante della esclusione dalla legge n. 398/91, che, spesso, porta addirittura all'estinzione del soggetto.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Pur entrando in vigore la disposizione soltanto con la definitiva approvazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è fondatamente logico ritenere che per le contestazioni ancora in essere e per gli accertamenti non ancora divenuti definitivi, relativamente agli anni precedenti l'entrata in vigore della legge potrà essere invocato il principio del *favor rei*, per l'applicazione del quale la L.N.D. sta da tempo dialogando con l'Agenzia delle Entrate.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino